

BLL

PROTOCOLLO D'INTESA TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E C.U.S. UNIVERSITA' MESSINA A.S.D.

TRA

l'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata "Università"), C.F. 80004070837 – P. IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968, domiciliato per la carica in Messina Piazza Pugliatti n. 1 - da una parte –

E

il Centro Universitario Sportivo "Università Messina" A.S.D. (nel prosieguo denominato "C.U.S. UNIME A.S.D."), in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Antonino Micali, nato a Messina il 16 gennaio 1962, domiciliato per la carica in Messina, Ctr. Conca d'Oro, complesso sportivo PalaNebiolo, dall'altra parte –

PREMESSO CHE:

- l'Università, in seguito alla costituzione del nuovo C.U.S. UNIME A.S.D., affiliato all'Ente nazionale C.U.S.I. (giusta delibera del 7 dicembre 2013), ha riorganizzato la gestione degli impianti sportivi dell'Ateneo su basi nuove, razionalizzando - ferma la supervisione e la vigilanza dell'Università - l'assetto precedente e concentrando i compiti gestionali in capo a un unico soggetto affidatario;
- a tal fine, in data 12.12.2013, è stata sottoscritta una convenzione tra l'Università ed il C.U.S.I. ed il C.U.S. UNIME A.S.D. per la gestione degli impianti sportivi universitari e delle relative aree di pertinenza;
- conseguentemente, con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo assunte nelle adunanze, entrambe, del 18.12.2014 è stato disattivato il Centro UniMe Sport (di cui alla deliberazione del 06.09.2006), essendo venuta meno la finalità principale dello stesso e non potendosi, pertanto, più svolgere le relative attività;
- alcuni locali del suindicato Centro, oggi disattivato, di proprietà e nella disponibilità dell'Università sono inutilizzati;
- allo scopo di valorizzare la funzione sociale e di aggregazione degli impianti sportivi universitari nei confronti di tutti gli utenti, si ritiene opportuno consentire l'utilizzo anche di tali locali;
- **Vista** la L. n. 394/1977 che prevede l'istituzione presso ciascuna Università di un Comitato che sovrintenda agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività;
- **Visto** il regolamento per il funzionamento dei sopra citati Comitati, approvato con D.M. il 18.9.1977;
- **Visto** l'art. 12 della L. n. 390/1991 – Norme sul diritto agli studi universitari – che prevede, tra l'altro, la promozione di attività culturali, sportive e ricreative mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive;
- **Visto** l'art. 5 dello Statuto dell'Università;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

Le premesse e l'allegato A del presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2

Oggetto e finalità

Il presente protocollo ha per oggetto la concessione in uso, da parte dell'Università al C.U.S. UNIME A.S.D., dei locali situati al piano terra e al primo piano del Casale C della Cittadella Sportiva Universitaria, Viale Palatucci s.n. – contrada Annunziata (pari, rispettivamente, a 158 mq e 172 mq), come individuati nell'allegato A, da adibire a “bar- ristorazione-potenziato”. Tale concessione d'uso è strettamente connessa alle attività sportive, culturali che potranno aver luogo presso gli impianti sportivi universitari di cui alla convenzione in premessa del 12.12.2013.

Art. 3

Obblighi del Concessionario

Il C.U.S. UNIME A.S.D. si impegna:

- a) a provvedere alla richiesta di autorizzazioni amministrative, sanitarie, di pubblica sicurezza e/o quant'altro necessario per l'uso stabilito;
- b) a provvedere al pagamento di tutte le spese (relative alle utenze varie) nonché di tutti gli oneri di esercizio e delle tasse imposte comunali per i rifiuti solidi urbani;
- c) a far fronte alle opere di manutenzione ordinaria in genere dei locali oggetto del presente protocollo, previo accordo con l'Università;
- d) a corrispondere all'Università un contributo per le spese generali della Cittadella Sportiva pari al 10% sul ricavo complessivo, secondo tempi e modalità che verranno successivamente stabiliti tra le parti;
- e) ad utilizzare i locali solo per le finalità di cui all'art. 2;
- f) a farsi carico di tutti i danni causati a persone o cose durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso;
- g) a non procedere, senza il consenso dell'Università, a trasformazioni, modifiche o migliorie dei locali, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deterioramento. Tutte le opere eventualmente eseguite, se preventivamente autorizzate, potranno essere al termine ritenute dall'Università senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi il concessionario sin da ora. In caso contrario, il concessionario avrà l'obbligo, a semplice richiesta dell'Università, della rimessione in pristino, a proprie spese. Il valore delle migliorie e delle addizioni non potrà in nessun caso compensare eventuali deterioramenti, salvo il normale deterioramento dovuto alla vetustà.

- h) a custodire i locali e ad utilizzarli correttamente, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni della presente convenzione, nonché di ulteriori specifiche disposizioni che dovessero pervenire dall'Università;
- i) ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei locali oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi che possa alterarne la qualità e la consistenza anche economica e la funzionalità pubblica che li caratterizza;
- j) a non apportare modifiche e/o manomissioni, neppure parziali, alle parti fisse, nonché agli impianti e ai dispositivi di sicurezza e antincendio, in modo da compromettere l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli stessi, esonerando l'Università da ogni responsabilità conseguente.

E' vietata la sub concessione, anche temporanea, dei locali oggetto della concessione. E' fatto divieto al concessionario di adibire i locali a scopi e ad attività diversi da quelli consentiti e previsti dal presente protocollo.

Il concessionario dovrà consentire all'Università di effettuare sopralluoghi presso i locali allo scopo di accertare l'osservanza delle previsioni ivi pattuite.

Il concessionario non potrà rivendicare alcuna indennità o compenso per l'eventuale avviamento dell'attività di esercizio.

Art. 4

Personale e Sicurezza

Il personale che il C.U.S. UNIME A.S.D. impiegherà per l'espletamento dell'attività presso i locali è a suo esclusivo carico, compresi tutti gli oneri derivanti (contributi e previdenziali), restando in ogni caso l'Università estranea ad ogni relativo rapporto.

Inoltre, il C.U.S. UNIME A.S.D. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri materia. Il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si identificano in quelle del concessionario e sono a suo carico tutti gli obblighi e oneri di cui al suindicato D.Lgs. n. 81/08.

Il cessionario si impegna a far rispettare al proprio personale le norme antinfortunistiche vigenti comprese quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08.

A tal fine il cessionario, pena la risoluzione del presente protocollo ed esonerando l'Università da qualsiasi responsabilità, dichiara di:

- aver preso conoscenza ed essere in possesso (o, in ogni caso, al momento della consegna) del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e reso disponibile dall'Università;
- avere elaborato il proprio documento di valutazione dei rischi, tenendo conto delle attività che andrà a svolgere nei locali e delle attrezzature utilizzate;
- avere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero di svolgere direttamente tale funzione;

- di avere nominato il responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.M. 10.03.1998 (in materia misure di sicurezza antincendio e per l'emergenza sui luoghi di lavoro);
- di assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzo di attrezzature ed impianti;
- di possedere in via diretta i requisiti correlati alla salvaguardia della sicurezza, ovvero che i predetti requisiti sono posseduti dalla figura del responsabile dell'attuazione delle norme di sicurezza, fermo restando il possesso dei requisiti specifici degli addetti antincendio e al primo soccorso.

Art. 5

Scadenza e durata

Il presente protocollo scadrà contestualmente alla convenzione stipulata tra le parti il 12.12.2013 e sarà rinnovabile, in seguito ad accordo scritto tra le Parti, per un periodo di cinque anni, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

Art. 6

Recesso o scioglimento

L'Università potrà recedere anticipatamente rispetto alla scadenza programmata, chiedendo il rilascio dei locali affidati in concessione d'uso, con il preavviso minimo di giorni trenta, e con decorrenza dell'Anno Accademico successivo, in presenza di gravi e comprovati inadempimenti e violazioni da parte del Concessionario. È esclusa in ogni caso la corresponsione di risarcimenti o indennizzi a carico dell'Università.

Art. 7

Copertura assicurativa

Il C.U.S. UNIME A.S.D, dà atto che i soggetti che svolgeranno attività presso i locali di cui all'allegato A), saranno in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Il C.U.S. UNIME A.S.D. sarà direttamente responsabile verso l'Università e verso terzi per qualsiasi danno causato per sua colpa, o per dei suoi dipendenti, o di persone dallo stesso indicate.

Il C.U.S. UNIME A.S.D. è tenuto sia alla copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone e cose dell'Università e verso terzi sia alla copertura assicurativa per incendio, furti ed eventi accidentali.

Il C.U.S. UNIME A.S.D., ai superiori fini, si impegna a stipulare apposite polizze assicurative (aventi durata pari almeno a quella della presente convenzione) di cui dovrà consegnare copia all'Università.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente

protocollo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.03.2003, n° 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..

Art. 9

Controversie

Eventuali controversie inerenti all'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri designati uno dall'Università di Messina, ed uno dal C.U.S. UNIME A.S.D. ed il terzo, in mancanza di accordo tra le parti, dal Presidente del Tribunale di Messina.

Art. 10

Sottoscrizione e Registrazione

Il presente protocollo verrà sottoscritto con firma digitale e trasmessa tramite PEC. Esso è soggetto a registrazione e le spese di registrazione sono a carico del C.U.S. UNIME A.S.D..


Per l'Università degli Studi di Messina

Prof. Pietro Navarra

Per il C.U.S. UNIME A.S.D.

Dott. Antonino Micali

Prot. n. 0065714 del 29/10/2015 - [UOR: SI001070 - Classif. II/8]



locall esclusi

